



Brussels, 3 October 2025
(OR. en, it)

13461/25

**Interinstitutional File:
2025/0236 (COD)**

SIMPL 125
ANTICI 136
AGRI 458
AGRIFIN 106
FIN 1137
COH 185
CODEC 1415
INST 277
PARLNAT 119
PARLNAT

COVER NOTE

From: Senate of the Republic
date of receipt: 25 September 2025
To: The President of the Council of the European Union
Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2021/2115 as regards the conditionality system, types of intervention in the form of direct payment, types of intervention in certain sectors and rural development and annual performance reports and Regulation (EU) 2021/2116 as regards data and interoperability governance, suspensions of payments annual performance clearance and controls and penalties
[8983/1/25 - COM(2025)236]
- *Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality*

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate of the Republic on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0236>

*Senato della Repubblica
Il Presidente*

Roma, 25 settembre 2025
Prot. n. 500/VE

Signora Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo) (Doc. XVIII, n. 21).

Tale risoluzione reca osservazioni rese nel contesto del dialogo politico tra istituzioni dell'Unione europea e Parlamenti nazionali e si intende inviata ai sensi del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato di Lisbona.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signora Mette Frederiksen
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 21

**RISOLUZIONE
DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(*Relatore* DE CARLO)

approvata nella seduta del 17 settembre 2025

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ, I TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI, I TIPI DI INTERVENTO IN DETERMINATI SETTORI, LO SVILUPPO RURALE E LE RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DEL'ATTUAZIONE E DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 PER QUANTO RIGUARDA LA GOVERNANCE DEI DATI E DELL'INTEROPERABILITÀ, LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA ANNUALE DELL'EFFICACIA DEL'ATTUAZIONE, I CONTROLLI E LE SANZIONI (COM(2025) 236 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 2025

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

premesso che:

– come risulta dagli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2024-2029, la definizione di un piano per la prosperità sostenibile dell'Unione europea passa attraverso uno sforzo significativo in termini di semplificazione e di razionalizzazione degli oneri burocratici e normativi per le imprese unionali e in particolare per quelle del settore agricolo e alimentare, anche perché caratterizzato dalla presenza di moltissime aziende di piccole dimensioni che risultano svantaggiate nell'accesso ai finanziamenti e nel loro utilizzo proprio a causa della complessità delle procedure e nell'eccessivo e costoso carico di obblighi ed adempimenti, con ciò che ne consegue in termini di pieno sviluppo della competitività e dell'innovazione;

– per promuovere la competitività delle aziende agricole è necessario andare oltre una semplificazione di carattere generale, adattando il quadro delle condizionalità ambientali alle pratiche agronomiche, razionalizzando gli strumenti finanziari, le opzioni in materia di costi per gli investimenti e ampliando l'aiuto finanziario per alcuni settori particolarmente esposti sia alla emergenza climatica che alle crisi di mercato;

– la facoltà riconosciuta agli Stati membri di attivare un sostegno diretto al reddito mediante un pagamento complementare o un intervento a valere sullo sviluppo rurale in caso di calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, così come un più appropriato sistema di calcolo delle perdite nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, sono alcune delle misure più significative introdotte dalla proposta in esame;

– la revisione dei requisiti per i piccoli agricoltori e in particolare l'aumento fino ad un massimo di 2.500 euro del valore del pagamento forfetario annuale, l'esonero dal sistema delle condizionalità nonché la

possibilità di fare domanda a valere sui regimi ecologici rappresentano semplificazioni di estrema rilevanza per il settore primario, costituito prevalentemente di aziende di piccole dimensioni;

– in considerazione delle pratiche agronomiche ammesse nei sistemi biologici quali le rotazioni delle colture, le colture in successione, il mantenimento in campo dei residui culturali, l'assenza o la riduzione al minimo delle lavorazioni, l'utilizzo del letame animale e del sovescio, nonché il controllo biologico degli organismi nocivi, ritenere conformi ad alcuni dei requisiti del sistema di condizionalità le aziende certificate bio è indispensabile a incentivare le coltivazioni biologiche in tutto il territorio unionale e tuttavia tale conformità dovrebbe essere riconosciuta alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e non invece agli agricoltori, la cui intera azienda risulta certificata a norma del medesimo regolamento;

– la modifica relativa all'assegnazione di un importo fino al 3 per cento della dotazione dei pagamenti diretti ad uno strumento di gestione del rischio che di fatto ne circoscrive l'applicazione ai soli agricoltori, per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno, potrebbe incidere negativamente sul finanziamento e sull'operatività del Fondo AGRICAT che il nostro Paese ha istituito, come ad oggi consentito dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2115/2021, a beneficio di tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti a prescindere dall'esistenza o meno di strumenti di gestione del rischio. È comunque necessario, in prospettiva, puntare sugli strumenti di gestione del rischio costruendo un vero e proprio « terzo pilastro », con risorse proprie aggiuntive e non ricorrendo al riorientamento della spesa da altri strumenti della politica agricola comune (PAC);

– le organizzazioni di produttori e loro associazioni nel settore ortofrutticolo svolgono un ruolo insostituibile per il rafforzamento degli agricoltori nella filiera di approvvigionamento, specie nelle relazioni con la grande distribuzione organizzata, e l'aumento del limite per l'aiuto finanziario dell'Unione previsto dalla proposta in esame relativamente ad interventi riguardanti, tra gli altri, la ricerca di metodi di produzione sostenibili, lo sviluppo di pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività, la promozione e l'attuazione di metodi e tecniche rispettosi dell'ambiente nonché l'incremento del consumo dei prodotti freschi o trasformati rappresenta una misura importante, sebbene le risorse complessive destinate all'ortofrutta non siano ancora sufficienti a garantire il pieno sviluppo delle potenzialità del settore;

– nel settore ortofrutticolo viene attualmente previsto un sostegno aggiuntivo per incentivare le attività congiunte delle organizzazioni di produttori (OP). Tale meccanismo, che si concretizza con un sostegno finanziario maggiore ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni nazionali di produttori, dovrebbe essere esteso anche nel settore olivicolo;

– è altresì indispensabile maggior flessibilità nella gestione dei Piani strategici da parte degli Stati membri e in particolare occorre

eliminare il meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e semplificare il sistema integrato di gestione e controllo;

– è pure opportuno valutare meccanismi che evitino, per l'attuale programmazione, il rischio di disimpegno delle risorse a valere dello sviluppo rurale;

– al fine di realizzare una effettiva semplificazione nella gestione del Piano strategico sarebbe opportuno ridurre il novero delle modifiche considerate strategiche, in modo da prevedere l'approvazione da parte della Commissione europea sugli interventi realmente essenziali;

– nello sviluppo rurale si prevede un sostegno sino a 50.000 euro per incentivare gli investimenti delle piccole imprese agricole, importo che dovrebbe essere aumentato a 75.000 euro;

– la programmazione dello sviluppo rurale in Italia è regionalizzata, con avanzamenti di spesa differenziati da regione a regione. L'attuale e stringente regola « N+2 », che ne disciplina il disimpegno, potrebbe mettere a rischio una parte delle risorse per alcune regioni, per questo occorre prevedere un ulteriore anno di spesa e una omogenea regola « N+3 »;

– la designazione, da parte degli Stati membri, di un'Autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione, sebbene lo scambio di dati e il flusso di informazioni siano un obiettivo condivisibile, potrebbe comportare un onere amministrativo per le autorità nazionali, ponendosi così in contrasto rispetto all'obiettivo di semplificazione perseguito dalla proposta;

– la riserva di crisi in questi anni è stata utilizzata dagli agricoltori sull'intero territorio nazionale per le emergenze che hanno interessato tutti i settori, dalla siccità al sud agli eventi alluvionali nel centro nord, sino alle epizoozie. Con la proposta della Commissione queste emergenze rimarrebbero senza copertura finanziaria, in quanto sarebbero ammesse a finanziamento della riserva di crisi solo le turbative di mercato;

– al fine di rendere immediatamente operative alcune misure di semplificazione per gli agricoltori, occorre prevedere la loro entrata in vigore sin dall'anno corrente, così come già previsto lo scorso anno dalla Commissione europea per la diversificazione all'interno della settima norma (condizionalità) delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA 7);

– la riduzione degli oneri burocratici dovrebbe essere accompagnata da un salto di qualità da parte della Commissione, e conseguentemente da parte delle Autorità di gestione nazionali, nell'uso di tecnologie digitali, interoperabilità dei dati e strumenti di monitoraggio *smart*, anche valorizzando le competenze tecnico-professionali nel settore agronomico e forestale, alla luce della mole enorme di informazioni relative alle singole aziende agricole, ai terreni coltivati, alla redditività dei costi di gestione e

alla tipologia e costi degli investimenti necessari che sono già oggi disponibili in forma digitale;

– l'introduzione operativa di una piattaforma *open data*, con aggiornamenti costanti e tempestivi sull'andamento della PAC e sui relativi risultati conseguiti, oltre a rappresentare un misuratore dell'efficacia delle misure, avrebbe il positivo effetto di promuovere e attuare in tempi rapidi eventuali adattamenti di stampo migliorativo;

valutata la relazione del Governo e tenuto conto delle audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. si valuti di prevedere la conformità alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III al regolamento 2021/2115 per le superfici biologiche certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 a prescindere dalla condizione che l'intera azienda sia certificata come biologica;

2. in materia di prelievo dei contributi per le misure di gestione del rischio, si valuti di prevedere la facoltà, e non l'obbligo, per lo Stato membro, di circoscriverne l'applicazione ai soli agricoltori per il quali esiste, in un determinato anno, uno strumento di gestione del rischio anche al fine di garantire continuità nell'attuazione del fondo mutualistico AGRI-CAT;

3. si valuti di mantenere la riserva agricola invariata rispetto all'attuale assetto e non limitarne il ricorso solo alle turbative di mercato;

4. si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 allo scopo di ridurre gli elementi dei Piani strategici la cui modifica richiede l'autorizzazione della Commissione europea;

5. si valuti la proposta di introdurre la regola dell'« N+3 » per il disimpegno delle risorse a valere dello sviluppo rurale nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione che limiterebbe il rischio di non impiegare completamente le risorse comunitarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

6. si consideri la possibilità di eliminare l'introduzione di un'Authorità statale responsabile della *governance* dei dati nell'ambito della PAC, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi;

7. si valuti la possibilità di aumentare, in modo corrispondente alla percentuale maggiorata applicata in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la percentuale di pagamento degli anticipi sotto forma di pagamenti diretti e interventi di sviluppo rurale;

8. si valuti la possibilità di implementare l'utilizzo di tecnologie digitali, l'interoperabilità e l'organizzazione sistematica dei dati e gli strumenti di monitoraggio, anche attraverso la valorizzazione delle competenze tecnico-professionali nel settore agronomico forestale, nonché di costituire una piattaforma *open data*, con aggiornamenti costanti e tempestivi sull'andamento della PAC e sui relativi risultati conseguiti, al fine di promuovere eventuali adattamenti o modifiche nonché per valutare l'efficacia delle misure stesse, attraverso risorse europee;

9. si valuti di inserire per il settore ortofrutticolo il finanziamento di una serie di investimenti, compresa la ricerca, delle OP che commercializzano prodotti trasformati;

10. si valuti di estendere l'attuale meccanismo premiale del settore ortofrutticolo, che viene concesso ai programmi presentati dalle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) anche ai progetti presentati dalle AOP del settore olivicolo, andando a modificare l'articolo 65 del regolamento 2021/2115;

11. con riferimento al sostegno allo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, si valuti di modificare l'articolo 1, numero 18), capoverso « L'articolo 75 è così modificato », lettera *d*), paragrafo 4, lettera *b*), sostituendo la cifra « 50.000 » con la seguente « 75.000 »;

12. si consideri di rendere applicabili alcune delle misure di semplificazione sin dall'anno corrente 2025.